

Allegato E



COMUNE DI PALERMO

Modifiche al Regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto - Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189/2020.

**TESTO CONTENENTE EMENDAMENTO ALLA PROCON N.
682/2025**

ART. 1
(Finalità e ambiti di applicazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina delle misure preventive di contrasto all'evasione del pagamento dei tributi comunali, ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, così come modificato da così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019.

2. La ratio è quella di contrastare l'evasione dei tributi locali, prevedendo che, nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o atti equipollenti, nonché i relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive rimangono subordinati alla verifica del requisito della regolarità del pagamento dei Tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, in conformità alla superiore norma di legge. Nel caso di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, la loro efficacia rimane, anche in tale ipotesi, subordinata al requisito della regolarità tributaria.

3. Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, per Tributi Comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria, la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge ai Comuni, con esclusione quindi delle addizionali comunali, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o altri soggetti.

4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Area dei Tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.

ART. 2
(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito definitivamente accertato, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art.1, a seguito di avviso di accertamento definitivo - non più soggetto ad impugnazione - e/o in riscossione coattiva o derivante da sentenza passata in giudicato, che siano di importo superiore ad € 1.000,00.

2. Sono ivi ricompresi i debiti per cui il soggetto è solidamente responsabile a seguito di qualunque forma di trasferimento di azienda, come disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

ART. 3

(Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria)

1. Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, compreso anche il ramo di azienda, si trovino in posizione di irregolarità tributaria così come definita al superiore art. 2, verificabile sia in sede di rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto equivalente, sia in sede di permanenza in esercizio, limitatamente alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate.
2. Qualora le scadenze del pagamento del tributo siano stabilite per legge o da Regolamento Comunale in data successiva al rilascio della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata, la regolarità tributaria verrà verificata con riferimento alle singole scadenze specificamente previste per ciascun tributo comunale.
3. Il presente Regolamento ha per oggetto le irregolarità tributarie accertate divenute definitive, secondo le superiori disposizioni del presente Regolamento, successivamente alla data di adozione del Regolamento stesso, ovverosia alla data del 30/10/2020.

ART. 4

(Attivazione delle procedure sanzionatorie)

Abrogato

ART. 5

(Applicazione delle procedure in caso di rilascio/rinnovo di autorizzazioni/concessioni o atti equipollenti, nonché in caso di permanenza in esercizio limitatamente alle SCIA).

1. Il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o atto amministrativo equipollente è subordinato alla verifica di regolarità tributaria del pagamento dei tributi comunali concernenti l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento;
2. Tale verifica tributaria deve essere effettuata anche a seguito della ricezione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate come requisito di permanenza in esercizio;

3. L'ufficio competente dell'Area SUAP procede quindi - in via preliminare - a richiedere all'Area dei Tributi apposita attestazione di regolarità tributaria del pagamento dei tributi comunali del contribuente istante;

4. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa;

5. Nel caso di istanza presentata da una persona giuridica a mezzo di un legale rappresentante, la regolarità tributaria è verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante;

6. Nei casi in cui sia stata comunicata da parte del Settore Tributi la irregolarità tributaria di omesso/parziale pagamento del tributo dovuto, l'Ufficio competente del Settore SUAP provvederà a notificare al contribuente istante apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni o atti equipollenti, con invito a provvedere al pagamento del tributo e/o per produrre memorie o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità entro e non oltre **il termine di giorni 60**. I termini del procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e fino alla scadenza del termine di sessanta giorni o a quello inferiore, ove l'interessato presenti integrazioni istruttorie. Laddove l'istante fornisca la prova dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione, nel termine assegnato, ovvero dimostri l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio avvia il procedimento di rilascio oggetto di istanza e lo conclude nel termine previsto dalla normativa. Nell'ipotesi in cui sia decorso infruttuosamente il superiore termine, entro i 15 giorni successivi, il Suap procederà all'emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento al contribuente.

7. Nel caso invece di ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate, il Suap, a seguito di controlli effettuati in sede di permanenza in esercizio, accertata l'irregolarità del pagamento dei tributi locali, provvederà alla comunicazione di avvio del procedimento di sospensione degli effetti della SCIA, assegnando un termine perentorio di 90 giorni per la regolarizzazione tributaria.

8. abrogato

9. Qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui al precedente comma, il Settore SUAP procederà con Determina Dirigenziale all'annullamento degli effetti giuridici della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

10. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento.

11. In sede di verifica della posizione tributaria del soggetto richiedente, saranno incluse anche le posizioni debitorie iscritte a ruolo. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della

riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione attestazioni comprovanti il pagamento.

12. La presentazione della domanda di rateizzazione sospende i termini di cui al comma 6 e 7 fino a quando il Comune o l'Agente per la riscossione non adotta e comunica al contribuente il provvedimento di concessione o di diniego della stessa rateizzazione.

13. Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione dei sopracitati piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, dà luogo alla decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta, ovvero alla decadenza della SCIA presentata.

14. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento, gli Uffici competenti e gli eventuali Gestori e Concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

ART. 6 **(Modalità di verifica delle attività autorizzate)**

abrogato

ART. 7 **(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti comunali approvati dal Comune.

ART. 7-bis **(Disposizioni antielusive)**

1. Nelle ipotesi di trasferimento della titolarità o gestione di un'attività commerciale con sub ingresso nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) verranno effettuate le verifiche sul possesso di tutti di tutti i requisiti necessari per continuare l'attività tra cui quello della regolarità contabile come previsto e disciplinato dal presente Regolamento, in capo al solo cessionario.

ART. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

abrogato

ART. 9
(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o successivi orientamenti giurisprudenziali che si andranno consolidando.